



## *REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA ENDAS*

APPROVATO DALLA DIREZIONE NAZIONALE  
NELLA RIUNIONE DEL 21 APRILE 2018

## **Capo I – Disposizioni generali**

### **Art. 1. – Principi, Obblighi e Responsabilità**

1. Gli Associati, i loro dirigenti e i tesserati Endas devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto di natura sociale, sportiva e morale.
2. Il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti e delle disposizioni emanate dagli Organi Nazionali e Regionali, l'osservanza dei principi dell'ordinamento giuridico, nonché l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "bon ton" o "fair play" e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito, sono garantiti dagli organi giurisdizionali aventi competenze su tutto il territorio nazionale.
3. Tutti i provvedimenti sanzionatori sono impugnabili nelle forme, nei tempi e nei modi indicati dal regolamento dell' ENDAS.
4. I tesserati colpiti da sanzioni disciplinari di squalifica sono sospesi per tutta la durata delle sanzioni da ogni e qualsiasi attività svolta dall'ENDAS.

### **Art. 2. – Adesioni ed obblighi**

1. Tutti coloro che intendono far parte dell'ENDAS aderiscono ai principi, obblighi e responsabilità di cui all'art. 1 e, per consapevole accettazione, assumono l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti, ogni disposizione emanata dai competenti Organi Nazionali ed il Codice di Comportamento Sportivo.
2. Gli associati ed i tesserati si impegnano ad operare con assoluta lealtà e correttezza e con la totale osservanza delle norme che regolano la vita associativa, mantenendo sempre un comportamento rispondente alla dignità dell'attività svolta. Essi non possono avvalersi dei mezzi di pubblica informazione per censurare gli Organi Nazionali ed i Dirigenti ed hanno l'obbligo di non rilasciare dichiarazioni, scritte o verbali, lesive dell'immagine dell'ENDAS, del prestigio, della dignità e dell'onorabilità delle Società Sportive-Culturali e dei tesserati.
3. Gli Associati ed i Tesserati che contravvengono a quanto previsto nello Statuto e nei Regolamenti dell'ENDAS, sono passibili delle sanzioni disciplinari previste nel presente Regolamento.

### **Art. 3. - Responsabilità degli Associati e dei Tesserati**

1. Gli Associati ENDAS, i Dirigenti ENDAS, i Tesserati ENDAS rispondono a titolo di dolo o di colpa delle infrazioni personalmente commesse, fatte salve le disposizioni seguenti in tema di responsabilità oggettiva e/o presunta.
2. Hanno validità ed efficacia in ogni ordine e grado i Regolamenti e tutte le norme emanate dagli Organi Nazionale competenti. Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza delle norme e dei Regolamenti riconosciute ed applicate.

## **Capo II – Gli Organi di Giustizia Interna**

### **Art. 4 – La procura sportiva nazionale**

1. La Procura Sportiva Nazionale è nominata, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto E.N.D.A.S, dalla Direzione Nazionale ed è formata da n. 5 membri - 3 effettivi e 2 supplenti.
2. E' diretta da un Coordinatore in possesso dei requisiti idonei all'espletamento dell'incarico - individuato dalla Direzione Nazionale fra i 3 membri effettivi.
3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta.
4. Dura in carica un quadriennio, coincidente con quello olimpico: i suoi membri possono essere riconfermati e non decadono IN caso di decadenza della Direzione Nazionale.
5. Alla Procura Sportiva sono attribuite funzioni inquirenti e requirenti davanti gli organi di giustizia dell'ENDAS, e pertanto:
  - a) riceve, per il tramite dell'Ufficio di Presidenza dell'ENDAS, le denunce o i reclami da parte degli affiliati o tesserati concernenti le presunte violazioni dello Statuto e dei regolamenti;
  - b) istruisce le pratiche, secondo le norme del presente Regolamento e, ravvisatane la fondatezza, promuove l'azione disciplinare investendo il Collegio dei Probiviri Regionale competente;
  - c) può disporre l'archiviazione degli atti in caso di manifesta infondatezza della notizia disciplinare.
6. I compiti della Procura Sportiva Nazionale si estendono a livello nazionale e nei confronti dei circoli a qualsiasi titolo essi siano affiliati all'Endas, con funzioni di Procura.
7. Le indagini devono concludersi, entro e non oltre 90 giorni dall'incarico con proroga di ulteriori 60 giorni, con una relazione scritta contenente la richiesta di archiviazione ovvero di procedere innanzi al Collegio dei Probiviri Regionale.
8. In tale ultima ipotesi, è fatto carico alla Procura Sportiva di trasmettere al Collegio dei Probiviri Regionale il fascicolo istruttorio e relazione scritta di cui al punto precedente.

#### **Art. 5. - Il Collegio dei Probiviri Regionale**

1. Il Collegio dei Probiviri Regionale è disciplinato dall'art. 50 dello Statuto E.N.D.A.S ed è eletto dal Congresso Regionale Ordinario.
2. I membri del Collegio dei Probiviri devono essere in possesso di titoli idonei allo svolgimento delle funzioni proprie dell'incarico.
3. Durano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e non cessano dalla loro funzione in caso di decadenza della Direzione Regionale.
4. Al Collegio dei Probiviri Regionale è attribuita la funzione giurisdizionale di primo grado in relazione a tutti i provvedimenti disciplinari sottoposti alla sua cognizione.
5. E' facoltà del Collegio dei Probiviri Regionale svolgere ulteriori atti istruttori.
6. Le decisioni del Collegio dei Probiviri Regionale sono immediatamente esecutive, sempre che notificate alle parti.
7. La proposizione dell'appello presso il Collegio dei Probiviri Nazionale sospende, sino alla decisione, gli effetti del provvedimento disciplinare emesso dal Collegio dei Probiviri Regionale, fatta salva l'eventuale conferma disposta con ordinanza dal Collegio dei Probiviri Nazionale.

#### **Art. 6. – Il Collegio dei Probiviri Nazionale**

1. Il Collegio dei Probiviri Nazionale è Organo di Giustizia nonché di Garanzia sia degli associati che delle strutture organizzative dell'E.N.D.A.S, con funzioni consultive ed interpretative delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione, la cui composizione è disciplinata dall'art. 49 dello Statuto E.N.D.A.S..
2. E' composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti eletti dal Congresso Nazionale.
3. I componenti del Collegio dei Probiviri Nazionale devono essere in possesso di titoli idonei allo svolgimento delle funzioni proprie dell'incarico.
4. L'Organo giudicante è validamente costituito con la presenza del Presidente e di due componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di assenza definitiva del Presidente o di componenti effettivi, questi sono sostituiti dai supplenti in ordine di anzianità dell'età anagrafica.
5. In caso di assenza temporanea dei componenti effettivi, questi sono sostituiti dai supplenti con lo stesso criterio di cui sopra.
6. Il Collegio dei Probiviri Nazionale decide in via definitiva sui ricorsi avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri Regionale proposti dai soggetti legittimati.
7. Il ricorso al Collegio dei Probiviri Nazionale deve essere presentato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla decisione del Collegio dei Probiviri Regionale, decorrenti dalla data della sua notificazione a istanza di parte.

#### **Art. 7. – Decadenza, Astensione e Ricusazione**

1. L'astensione e la ricusazione dei componenti degli Organi di giustizia sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili.
2. I componenti degli Organi di giustizia hanno l'obbligo di astenersi e sono ricusati in ogni caso in cui abbiano o abbiano avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti.
3. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il componente ricusato, senza la sua partecipazione e con l'integrazione di altro membro dello stesso collegio designato dal suo Presidente.

### **Capo III – Gli atti di giustizia**

#### **Art. 8. – I provvedimenti disciplinari**

1. I provvedimenti disciplinari – di esclusione o di sospensione – sono disciplinati all'art. 6 dello Statuto E.N.D.A.S. .
2. Essi possono essere richiesti in presenza di :
  - a) incompatibilità del socio con gli scopi generali dell'Associazione – Art. 6, comma 1;
  - b) palese contrasto delle strutture affiliate con le finalità, con le disposizioni statutarie, ovvero nell'ipotesi in cui l'attività da esse svolta arrechi nocimento all'E.N.D.A.S – Art. 6, comma 4.
3. Le sanzioni disciplinari possono essere comminate solo ed esclusivamente dagli organi giurisdizionali nella più assoluta autonomia.
4. I tesserati colpiti da Provvedimenti disciplinari – di sospensione o di esclusione – di cui all'art. 6 dello Statuto E.N.D.A.S., sono sospesi dalle attività svolta

dall'Associazione per tutta la durata disposta dal medesimo provvedimento sanzionatorio.

5. I Provvedimenti disciplinari – sospensione ed esclusione – sono impugnabili nelle forme e nei termini del presente Regolamento di giustizia.

#### **Art. 9. – Lo scioglimento delle Sedi Periferiche**

1. Lo scioglimento delle Sedi Periferiche è deliberato, ai sensi del comma 3 dell'art. 29 dello Statuto Nazionale E.N.D.A.S, dall'Ufficio di Presidenza in presenza :
  - a) di irregolare gestione amministrativa;
  - b) di mancato funzionamento degli organi; ovvero
  - c) di gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento sociale.
2. La delibera di scioglimento della Sede periferica non è un provvedimento disciplinare ma atto di opportunità politica e, come tale, non è soggetto al sindacato di legittimità degli organi di giustizia dell'E.N.D.A.S.

#### **Art. 10. La nomina del Commissario Straordinario**

1. A seguito della delibera di scioglimento della Sede Periferica, è fatto carico all'Ufficio di Presidenza di nominare, nella stessa seduta, un Commissario Straordinario.
2. Al pari della delibera di scioglimento della Sede periferica, anche il provvedimento di nomina del Commissario Straordinario è atto di opportunità politica e, conseguentemente, sottratto anch'esso al sindacato di legittimità degli organi di giustizia dell'E.N.D.A.S..
3. Il Commissario Straordinario deve provvedere alla ricostituzione degli organi decaduti entro 90 giorni dall'incarico conferitogli.
4. Gli atti del Commissario Straordinario sono, dagli aventi diritto, impugnabili dinanzi agli organi di giustizia dell'E.N.D.A.S., nelle forme e nei modi previsti dal presente Regolamento di Giustizia.

Le spese sostenute dal Commissario Straordinario nell'espletamento delle sue funzioni, documentate in maniera specifica, sono ad esclusivo carico della Sede commissariata, e pertanto dovrà rivolgere alla stessa la richiesta di rimborso nel caso in cui le somme da rimborsare superino € 5.000,00 il Commissario ha l'obbligo di informare la Direzione Nazionale ENDAS.

### **Capo IV – Il procedimento disciplinare**

#### **Art. 11. Introduzione del giudizio**

1. Tutte le denunce ed i reclami da parte degli affiliati o tesserati in merito alle violazioni dello Statuto e/o dei regolamenti devono essere presentati alla Segreteria Nazionale e, da questa, trasmessi, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione, all'Ufficio di Presidenza.
2. L'Ufficio di Presidenza conferisce, ai sensi dell'art. 51, comma 5, dello Statuto, incarico di indagare alla Procura Sportiva Nazionale per una prima disamina della fattispecie.

#### **Art. 12. – Litisconsorzio**

1. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso giudizio e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.
2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1, è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.
3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto controverso.
4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.
5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel giudizio notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.
6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza.

### **Art. 13.- Le notifiche**

1. Le notifiche sono curate dalla Segreteria Nazionale che affianca l'attività degli Organi di Giustizia Sportiva, eseguendo le disposizioni necessarie per il loro corretto funzionamento.
2. Salvo che non sia necessario disporre, per particolari motivi di urgenza, la notifica a mezzo telefax, le notifiche si eseguono, con lettera raccomandata A/R o per posta elettronica certificata all'indirizzo della Società e/o Associazione Sportiva di appartenenza e/o del tesserato dichiarato e noto all'ENDAS.
3. La notifica dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva si eseguono mediante il deposito del provvedimento presso la Segreteria Nazionale.
4. I termini per proporre Appello decorrono dalla notifica del Provvedimento.
5. Tutti i termini sopra stabiliti per la presentazione dei ricorsi sono perentori, e, pertanto, una volta decorsi inutilmente i termini, non è consentito ad alcuno, per nessuna ragione, rinnovarli o prorogarli.

### **Art. 14 - Avvio del procedimento disciplinare**

1. La Procura Sportiva Nazionale instaura il procedimento disciplinare a seguito di:
  - a) atto ufficiale di un Organo, Struttura o Ufficio Endas;
  - b) rapporto di un Dirigente per qualsiasi violazione commessa dagli Associati;
  - c) denuncia di Associati appartenenti all'Endas;
  - d) ogni altra notizia di rilevanza disciplinare, da qualunque fonte provenga, purché identificata.
2. Gli atti ufficiali di un Organo, Struttura o Ufficio Endas e i rapporti dei Dirigenti ENDAS fanno fede della veridicità del loro contenuto fino a che non sia provata la falsità od inesattezza dei fatti attestati.
3. Tutte le denunce e i rapporti vanno inviati alla Procura Sportiva Nazionale tramite la Segreteria Nazionale.
4. La Procura Sportiva Nazionale procede direttamente all'archiviazione degli atti in caso di manifesta infondatezza della notizia disciplinare.
5. La Procura Sportiva Nazionale inizia l'azione disciplinare notificando all'incolpato il capo di imputazione relativo alla violazione che gli si attribuisce.

L'imputazione deve essere formulata in forma chiara e concisa allo scopo di permettere l'approntamento della difesa in relazione ai fatti contestati e contenere l'assegnazione di un termine, non inferiore a venti giorni, per le proprie deduzioni. Entro tale termine l'incolpato può prendere visione degli atti presso la Segreteria Nazionale, previa comunicazione.

6. L'istruzione si svolge attraverso l'acquisizione dei documenti esistenti sui fatti oggetto del procedimento, nonché attraverso escussione dei testi menzionati negli atti ufficiali e di quelli eventualmente indicati dall'incolpato nella prima difesa.
7. La Procura Sportiva Nazionale può acquisire dichiarazioni scritte dei suddetti testimoni in luogo dell'audizione orale, salvo disporre quest'ultima se opportuno o necessario. In materia di frode ai sensi della L. 401/89, la Procura Sportiva Nazionale può richiedere copia degli atti al magistrato penale.
8. E' del difensore svolgere indagini a favore del proprio assistito, da sottoporre sia alla Procura Sportiva Nazionale sia al Collegio dei Probiviri di primo grado competente.

#### **Art. 15. Il giudizio di prima istanza**

1. Conclusa l'istruttoria, la Procura Sportiva Nazionale, se non procede ad archiviazione, rimette gli atti al Collegio dei Probiviri Regionale, competente per territorio, con le proprie richieste, durante questo periodo la Procura Sportiva Nazionale, nei casi di particolare gravità, può richiedere al Collegio dei Probiviri Nazionale, nei confronti del socio, la sospensione in via cautelativa. La Segreteria Nazionale notifica, quindi, all'incolpato copia conforme della richiesta di rinvio a giudizio o di proscioglimento. Non può essere superato, in alcun caso, il termine di tre mesi dall'inizio delle indagini.
2. Il Collegio dei Probiviri Regionale può svolgere ulteriore istruttoria assunti rispetto a quella espletata dalla Procura Sportiva Nazionale. Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri Regionale ritenesse di poter decidere sulla scorta degli elementi acquisiti, fissa la data dell'udienza che va comunicata almeno cinque giorni prima all'incolpato, che può presentare istanza immediata per l'audizione personale, eventualmente con l'assistenza di un Avvocato.
3. La decisione conclusiva, concisamente ma compiutamente motivata, deve essere notificata all'incolpato e alla Procura Sportiva Nazionale e pubblicata sulla Rivista dell'E.N.D.A.S. Non può essere superato, in alcun caso il termine di 120 giorni tra la richiesta di rinvio a giudizio ed il deposito della sentenza.
4. La decisione di primo grado, con la notifica all'interessato, è immediatamente esecutiva; l'appello dinanzi al Collegio dei Probiviri Nazionale, ove proposto, ne sospende tuttavia l'esecuzione, salvo diversa decisione del Presidente del Collegio stesso, qualora ricorrano gravi, giustificati e comprovati motivi.

#### **Art. 16. - Il Giudizio di seconda istanza**

1. Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri Regionale è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri Nazionale da parte dell'incolpato o della Procura Sportiva Nazionale entro 60 giorni dalla sua notificazione. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della decisione, si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile.
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione :
  - a) dell'organo cui è diretto;

- b) del ricorrente e del suo Avvocato ove presente;
  - c) dell'atto impugnato e
  - d) dell'oggetto della domanda.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal proponente o dal suo difensore munito di procura.
  4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2.
  5. Il ricorso, accompagnato dalla tassa stabilita dalla Direzione Nazionale all'inizio del quadriennio olimpico, deve contenere gli estremi della decisione impugnata, i motivi specifici dell'impugnazione, le eventuali richieste di essere sentiti dal Collegio e la firma dell'appellante. Per le Società è legittimato a proporre il ricorso, a pena di inammissibilità, il legale rappresentante pro-tempore. La rappresentanza legale è desunta dall'ultimo modulo di adesione depositato presso gli Uffici Nazionali per l'anno in cui il ricorso è proposto.
  6. Il ricorrente non può dedurre in appello nuove domande, nuove questioni o nuove prove che, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio. Esse sono deducibili se egli dimostri di non aver potuto prospettarle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile. Il Collegio dei Probiviri Nazionale può disporre d'ufficio soltanto accertamenti e mezzi di prova che appaiano assolutamente indispensabili per la corretta decisione, nonché, in via d'urgenza e comunque entro tre giorni dalla richiesta, la decisione, attraverso la convalida o meno, sulla sospensione proposta dalla Procura Sportiva. Ulteriori mezzi di prova possono essere nuovamente chiesti soltanto quando la relativa istanza, già proposta in primo grado, sia stata rigettata. Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso in primo grado.
  7. Il Collegio dei Probiviri Nazionale:
    - a) se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze dei procedimenti di prima istanza, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico dell'appellante salvo che non vi sia espressa istanza nell'appello incidentale della Procura Sportiva Nazionale.
    - b) se rileva motivi di nullità nella decisione di primo grado, rinvia gli atti al Collegio dei Probiviri Regionale per un nuovo giudizio;
    - c) se rileva motivi d'inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;
    - d) se ritiene insussistente l'inammissibilità o l'improcedibilità dichiarata dall'organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;
    - e) se rileva che l'organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo di primo grado per un nuovo esame del merito.
  8. Il rigetto del ricorso comporta automaticamente l'esecuzione della decisione che sia stata sospesa e l'incameramento della relativa quota.
  9. Le decisioni emesse in seconda istanza sono inappellabili e definitive.
  10. Il procedimento d'appello deve concludersi nel termine di 120 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'impugnazione.



## Capo V - Le sanzioni

### Art. 17. - Sanzioni disciplinari a carico delle Società

1. Le sanzioni disciplinari a carico delle Società affiliate sono:
  - a) l'ammonizione;
  - b) l'ammenda, da € 100,00 a € 1.000,00, in caso di violazioni commesse dagli Organi rappresentativi, dai componenti o dai sostenitori delle Società, da pagarsi entro trenta giorni dalla notifica;
  - c) la squalifica, da un mese a quattro anni, in caso di violazioni commesse dagli Organi rappresentativi, dai componenti o dai sostenitori delle Società;
  - d) la radiazione, che può essere comminata nei casi di estrema gravità.

### Art. 18. - Sanzioni disciplinari a carico dei Tesserati

1. Le sanzioni disciplinari a carico degli associati sono:
  - a) l'ammonizione;
  - b) la squalifica da un mese a quattro anni;
  - c) l'esclusione in perpetuo, che può essere comminata nei casi più gravi.

### Art. 19. - Sospensione cautelare

1. Il Collegio dei Probiviri Regionale, nei casi di particolare gravità, può disporre, con provvedimento motivato e su richiesta della Procura Sportiva Nazionale, la sospensione cautelare da ogni attività degli associati e dei tesserati nei confronti dei quali è in corso un procedimento disciplinare. Non può procedersi a sospensione se non in presenza di gravi indizi di colpevolezza e di pericolo di inquinamento delle prove.
2. Avverso i provvedimenti di sospensione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri Nazionale.
3. Il ricorso, succintamente motivato, deve essere inviato alla Segreteria Nazionale mediante lettera raccomandata o PEC, nel termine di dieci giorni dalla ricevuta notizia del provvedimento che si intende impugnare.
4. Il provvedimento di sospensione deve contenere, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:
  - generalità dell'incolpato;
  - descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate;
  - motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
  - esposizione dei motivi per cui non sono ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
  - data di scadenza della misura cautelare;
  - la data e la sottoscrizione del Collegio dei Probiviri Regionale che ha emesso il provvedimento.

5. I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

#### **Art 20. - Sospensione ai sensi del Codice di Comportamento Sportivo**

1. La sospensione di cui all'art. 11 comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo (del Coni) è disposta dal Collegio dei Probiviri Regionale e su richiesta della procura sportiva nazionale.

2. Contro il provvedimento di sospensione di cui al comma precedente è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri Nazionale da parte del soggetto sospeso.

3. Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di giorni 20 dalla notifica della decisione, inviandone copia anche al Collegio dei Probiviri Regionale che ha emesso il provvedimento, mediante lettera raccomandata, O PEC .

4. Il Collegio dei Probiviri Nazionale decide entro 10 giorni dalla ricezione del ricorso.

5. La sospensione di cui al comma 1 del presente articolo si applica con riferimento a sentenze o altre misure emesse in sede giurisdizionale dopo la data del 30 ottobre 2012.

6. I soggetti interessati dai provvedimenti di cui all'art. 11 comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo, ricoprenti cariche negli Organismi sportivi dell'ENDAS o negli organismi rappresentativi delle società, hanno l'obbligo di comunicare immediatamente all'**Endas Nazionale** l'esistenza o la sopravvenienza di tali situazioni e di fornire alla stessa ogni chiarimento richiesto. La mancata comunicazione costituisce violazione del precedente articolo 2 comma 1.

### **Capo VI – Della prescrizione**

#### **Art. 21. - La prescrizione**

1. Le infrazioni disciplinari si prescrivono in tutti i casi in cui, dalla data del commesso illecito, siano decorsi cinque anni senza che sia stato aperto procedimento disciplinare.
2. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro Giudice ed in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposto dal presente Regolamento.
3. Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna di primo grado; in nessun caso, il termine di cui al punto 1) può essere prorogato per oltre la metà di esso.

Sono cause interruttive:

- a) l'interrogatorio davanti alla Procura Sportiva Nazionale;
- b) l'invito a presentarsi davanti alla Procura Sportiva Nazionale per rendere l'interrogatorio;
- c) la richiesta di rinvio a giudizio o inizio del procedimento disciplinare. Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nel punto 1) possono essere prolungati oltre la metà. I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.

#### **Art. 22. - La Riabilitazione**

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. E' emessa dal Collegio dei Probiviri Nazionale su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo Organo, in presenza delle seguenti condizioni:
  - a) che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
  - b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al punto precedente. Il Collegio dei Probiviri Nazionale acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti e si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione è depositata entro quindici giorni dalla pronuncia presso la Segreteria Nazionale dell'Endas, che provvede a darne comunicazione all'istante a mezzo lettera raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata nel termine di sette giorni.
4. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
5. Il provvedimento di riabilitazione è revocato di diritto se il soggetto riabilitato commette entro cinque anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o l'esclusione.

#### **Art. 23. - Amnistie, indulti e grazia**

1. **L'amnistia** è un atto di clemenza generale con il quale l'ENDAS rinuncia all'applicazione della sanzione, facendone cessare l'applicazione. Essa è causa di estinzione dell'illecito disciplinare, se interviene quando non vi sia stata ancora condanna (amnistia propria); se interviene dopo la sentenza irrevocabile di condanna, estingue le sanzioni principali e quelle accessorie, ma non gli effetti della condanna (amnistia impropria). Può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi. L'amnistia non si applica ai recidivi.
2. L'amnistia può essere concessa dalla Direzione Nazionale in occasioni eccezionali. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa. Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
3. La Direzione Nazionale indica la decorrenza dell'amnistia stessa. Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia, l'Organo Giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.
4. **L'indulto** non estingue le sanzioni accessorie, salvo diversa previsione nel provvedimento concessivo; può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi. L'indulto, provvedimento di clemenza generale, condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata, ma non opera direttamente sull'illecito, che non si estingue.
5. L'amnistia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione della Direzione Nazionale, salvo che questa non stabilisca una data diversa. Nel concorso di più illeciti disciplinari, l'indulto si applica una sola volta sul cumulo delle sanzioni non ancora eseguite o in corso di esecuzione.

6. Competente a concedere **la grazia**, provvedimento di carattere particolare a beneficio di singole e determinate persone, è il Presidente Nazionale.
7. La grazia opera unicamente sulla sentenza irrevocabile di condanna, attraverso l'estinzione in tutto o in parte della relativa sanzione ovvero attraverso la commutazione della sanzione irrogata in altra di tipo diverso e comunque meno grave. La grazia non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento concessivo disponga diversamente.
8. L'istanza può essere proposta per iscritto dall'interessato al Presidente Nazionale dopo che sia stata scontata almeno la metà della sanzione.
9. Nei casi di espulsione il provvedimento può essere adottato solo su formale domanda dell'interessato diretta ad ottenere la riammissione all'ENDAS qualora siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

#### **Art. 24 – Norme transitorie**

1. Per i procedimenti disciplinari avviati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si applicano le norme previgenti. Per i procedimenti disciplinari non ancora definiti, è necessario l'intervento della Procura Sportiva Nazionale, al fine di integrare il contraddittorio.
2. Le cariche del Collegio di Provirvi e della Procura Sportiva Nazionale non saranno rinnovate, con l'entrata in vigore del presente regolamento, ma alla scadenza del quadriennio olimpico.

#### **Art. 25. – Clausole compromissorie, Collegio Arbitrale, tentativo di conciliazione**

1. Tutti coloro che aderiscono all'ENDAS riconoscono l'assoluta necessità che le controversie comunque insorte tra soci e/o affiliati siano risolte nell'ambito dell'ENDAS, e si obbligano pertanto senza riserve di rimettere alla esclusiva cognizione di un collegio arbitrale la soluzione definitiva delle controversie suddette, purché relative a diritti disponibili, per qualsiasi fatto o causa che non rientri nella competenza statutaria degli Organi giurisdizionali. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'assunzione di sanzioni disciplinari nei confronti del socio o affiliato inadempiente.
2. Il Collegio Arbitrale è composto di un Presidente e di due membri. Questi ultimi sono nominati, con scelta insindacabile, da ciascuna delle parti, con dichiarazione comunicata tramite lettera raccomandata all'altra parte ed alla Segreteria dell'Endas. Tale dichiarazione dovrà contenere l'invito alla controparte a procedere alla nomina del proprio Arbitro entro trenta giorni. La dichiarazione della parte che chiede la formazione del Collegio, deve contenere anche l'indicazione del proprio Arbitro nonché l'accettazione da parte di quest'ultimo.
3. Il Presidente è scelto d'accordo dagli Arbitri delle due parti. Nel caso di omessa nomina di uno degli Arbitri di parte o nel caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, alla designazione provvederà la Direzione Nazionale su richiesta della parte più diligente. Qualora la controversia verta in ambito sportivo contro l'ENDAS è possibile ricorrere alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il CONI, per il tentativo di conciliazione disciplinato dal Regolamento di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI.
4. Ove, per qualche ragione, venga a mancare definitivamente il Presidente o un membro del Collegio Arbitrale, si procederà alla sostituzione a norma dei

- precedenti punti 2) e 3). Nell'ipotesi in esame gli atti già assunti mantengono piena validità e, pertanto, non possono essere rinnovati.
5. Agli Arbitri è affidato il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte in ordine a rapporti giuridici disponibili attraverso una composizione amichevole, conciliativa o transattiva della lite e, se necessario, anche attraverso un negozio di accertamento sul fondamento delle pretese delle due parti o di una sola di esse. In tal senso tutti coloro che, avendo aderito alle norme statutarie e regolamenti dell'ENDAS, ritengono di ricorrere al giudizio arbitrale dichiarano di riconoscere che la composizione della vertenza avverrà mediante attribuzione alla propria volontà delle future determinazioni degli Arbitri come sopra scelti e nominati.
  6. Nello svolgimento dei loro compiti gli Arbitri applicano di regola i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e, solo su espressa e concorde richiesta dei compromettenti, giudicano secondo equità.
  7. Al fine di permettere il più completo e corretto giudizio sui fatti ciascuna parte ha facoltà di produrre – allegati all'istanza d'arbitrato – memorie e documenti che dovranno essere scambiati con la controparte per le eventuali repliche. E' consentita l'assistenza di un legale regolarmente iscritto all'albo professionale. Il Collegio può consentire audizioni di persone informate dei fatti, le cui dichiarazioni sono liberamente valutate. Le risultanze di procedimenti disciplinari eventualmente influenti hanno pieno valore di prova, al pari delle sentenze civili e penali della giurisdizione dello Stato, a condizione che siano divenute definitive e che entrambe le parti abbiano avuto in esse modo di interloquire.
  8. La decisione deve essere emessa entro novanta giorni dalla nomina del Presidente e depositata entro venti giorni presso la Segreteria Nazionale, che ne invia immediatamente copia alle parti per conoscenza ed esecuzione. La decisione, sottoscritta dal Presidente e dai due componenti del Collegio, ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione e diviene esecutiva con il deposito presso la Segreteria Nazionale. La decisione è valida anche se sottoscritta solo dalla maggioranza, purché si dia atto che essa è stata deliberata alla presenza di tutti, con l'espressa dichiarazione che il terzo componente non ha potuto o voluto sottoscriverla.
  9. La decisione adottata dagli Arbitri, operando direttamente nella sfera negoziale delle parti, ha valore contrattuale nei rapporti tra le stesse.

#### **Art. 26. - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Direzione Nazionale, giusta determinazione dell'art. 24 Statuto lettera "j".